

**OGGETTO: AFFIDAMENTO DEL “SERVIZIO DI RIFUGIO PER CANI E OSPITALITÀ TEMPORANEA PROTETTA PER GATTI PRIVI DI PROPRIETARIO RINTRACCIATI SUL TERRITORIO DEL COMUNE DI PADOVA”.**

**FOGLIO CONDIZIONI ESECUTIVE**

**Art. 1)** – La ditta si impegna ad eseguire il servizio di cui al presente atto alle condizioni di seguito riportate e secondo le modalità indicate nell’ordine e nel Capitolato Speciale d’Appalto (ALLEGATO N 1) nonché secondo quanto offerto e/o approvato dall’Amministrazione – che formano parte integrante del presente atto anche se non materialmente allegati;

**Art. 2)** – Il **prezzo a misura** è comprensivo di tutti gli oneri fiscali, assicurativi e di lavoro che, pertanto, saranno a totale carico della Ditta affidataria. L’I.V.A., invece, sarà a carico dell’Amministrazione.

I servizi dovranno essere eseguiti secondo quanto riportato nel Capitolato Speciale d’Appalto - ALLEGATO n1 -. L’Appaltatore non potrà per nessuna ragione sospendere o rallentare il servizio salvo il caso previsto dall’art. 1460 c.c.

In caso di mancata rispondenza del servizio svolto rispetto a quanto stabilito dal Capitolato Speciale d’Appalto, il Comune contesterà alla ditta l’inadempienza, dando un termine perentorio per adeguarsi, trascorsi i quali la Ditta appaltatrice è tenuta al pagamento di penali fino ad un massimo dell’1 per mille dell’ammontare netto del contratto in caso di:

- mancato mantenimento in piena efficienza e funzionalità delle strutture, aree, impianti, arredi ed attrezzature,
- il mancato adempimento degli obblighi di cura, controllo, custodia, svezzamento dei cuccioli, riabilitazione dei cani,
- mancato ricovero immediato di cani e gatti, successivo alla richiesta dei veterinari, da e presso le cliniche veterinarie.
- attività di affido e percorsi di preaffido, non in linea con quanto previsto dal Capitolato,
- carenza rilevata negli obblighi di vigilanza sui volontari,
- mancato adempimento agli obblighi connessi all’accoglienza e alle relazioni con i cittadini.
- mancato adempimento degli obblighi amministrativi e gestionali,

Eventuali altre carenze o gravi inadempimenti che dovessero verificarsi nello svolgimento del servizio verranno valutate proporzionalmente alla gravità dell’evento e/o delle relative conseguenze.

Le penali non potranno essere comunque complessivamente superiori al 10% del valore complessivo del contratto.

In caso di mancata presentazione o accoglimento delle controdeduzioni l’Amministrazione procederà all’applicazione delle sopra citate penali.

L’Amministrazione si riserva di chiedere oltre alla penale di cui sopra il risarcimento dei danni imputabili all’Impresa nell’esecuzione del servizio. La penale verrà trattenuta in sede di liquidazione della fattura.

Nel caso di sospensioni totali o parziali delle prestazioni disposte per cause diverse da quelle di cui ai commi 1, 2 e 4 dell’art. 107 del D.Lgs 50/16, si applicano i criteri di quantificazione di cui all’art. 10, comma 2 del D. MIT n. 49 del 7/3/2018, in quanto compatibili.

Nel caso in cui l’esecutore ritenga cessate le cause che hanno determinato la sospensione temporanea della prestazione e il RUP non abbia disposta la ripresa del servizio stesso, l’esecutore può diffidare il RUP. La diffida proposta ai fini sopraindicati, è condizione necessaria per poter iscrivere riserva all’atto di ripresa della prestazione, qualora l’esecutore intenda far valere l’illegittima maggiore durata della sospensione.

Le contestazioni dell’esecutore in merito alle sospensioni della prestazione sono iscritte a pena di decadenza nei verbali di sospensione e ripresa della prestazione, salvo che per le sospensioni inizialmente legittime, per le quali è sufficiente l’iscrizione nel verbale di ripresa della prestazione.

**Art. 3)** - La Stazione Appaltante si riserva la facoltà di esercitare l’opzione di **proroga** di cui all’art. 106 comma 11, del Codice. La Stazione Appaltante eserciterà tale facoltà comunicandola all’Appaltatore mediante posta elettronica certificata prima della scadenza del contratto originario. La proroga sarà limitata al tempo strettamente necessario ad individuare un nuovo contraente.

Nel caso di proroga l’Appaltatore è tenuto ad eseguire le prestazioni previste nel presente contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni o più favorevoli per la Stazione Appaltante.

**Art. 4)** – La Ditta si impegna ad osservare tutte le disposizioni in materia di assunzione di personale e di regolamentazioni contrattuali, nonché quelle relative alla sicurezza sul lavoro. Deve provvedere, inoltre, a tutte le assicurazioni prescritte dalle leggi, regolamenti e contratti collettivi, specie per quanto riguarda gli infortuni sul lavoro e le responsabilità civile verso terzi in caso di sinistro, intendendosi l’Amministrazione ed il suo personale sollevati da ogni responsabilità al riguardo.

**Art. 5)** – Il pagamento del servizio sarà effettuato su presentazione di regolare/i fattura/e in formato digitale, dopo che il RUP avrà dichiarato la regolare esecuzione del servizio. Ogni pagamento sarà disposto, previo accertamento della

regolarità contabile della fattura, entro 30 giorni dalla data di presentazione della stessa, inoltre sarà subordinato alla verifica della regolarità contributiva e previdenziale (DURC). In caso di irregolarità da parte della ditta, l'Amministrazione provvederà al pagamento delle somme dovute dall'impresa utilizzando gli importi da pagare all'Impresa per il servizio eseguito. I pagamenti saranno effettuati tramite il tesoriere comunale, mediante bonifico bancario. Le spese bancarie per l'accredito dell'importo su appoggio bancario sono a carico dell'Impresa.

Ai sensi dell'art. 30 comma 5-bis del D.Lgs 50/16 del in ogni caso sull'importo netto progressivo delle prestazioni è operata una ritenuta dello 0,50 per cento; le ritenute possono essere svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, dopo l'approvazione da parte della stazione appaltante del certificato di collaudo o di verifica di conformità, previo rilascio del documento unico di regolarità contributiva.

**Art. 6) – Revisione dei prezzi:** i prezzi stabiliti in sede di aggiudicazione dovranno intendersi onnicomprensivi, fissi e invariati per tutto il periodo di esecuzione del contratto. Non si darà quindi luogo ad alcuna revisione dei prezzi.

**Art. 7) – Verifica finale della conformità delle prestazioni eseguite:** la verifica di conformità delle prestazioni sarà conclusa entro 30 (trenta) giorni dall'ultimazione dell'esecuzione delle prestazioni. Al termine delle operazioni verrà emesso il certificato di verifica della conformità delle prestazioni eseguite.

Le operazioni necessarie alla verifica di conformità sono svolte a spese dell'Appaltatore, che dovrà anche mettere a disposizione del soggetto incaricato della verifica di conformità i mezzi necessari a eseguirla. Qualora l'Appaltatore non ottemperi, si provvederà d'ufficio addebitandogli le relative spese.

**Art. 8) -** L'appaltatore alla consegna del servizio deve trasmettere all'Ufficio competente del Comune di Padova una polizza di **Responsabilità civile verso terzi ("RCT")**, che tenga indenne l'Amministrazione da tutti i rischi di esecuzione della prestazione da qualsiasi causa determinati dagli **addetti al servizio (dipendenti e/o volontari)** per danni (morte, lesioni personali e danni a cose) con un massimale non inferiore ad € 5.000.000 per sinistro e periodo assicurativo in conseguenza a fatti verificatisi in relazione alle attività oggetto del presente Appalto.

L'Assicurazione dovrà prevedere la propria efficacia anche per danni a terzi determinati durante la gestione e custodia degli animali da parte dagli addetti al servizio (dipendenti e/o volontari) di cui l'assegnatario si avvarrà nell'esecuzione del servizio, compresi i danni causati che possano occorrere a terzi durante la conduzione dei animali fuori dal Rifugio (a titolo esemplificativo e non limitativo: passeggiate in esterna, eventi di sensibilizzazione, ecc..).

Inoltre,

- (e necessaria) copertura assicurativa a garanzia della **Responsabilità civile prestatori d'Opera ("RCO")** per infortuni e le malattie professionali subiti dai prestatori di lavoro di cui l'assegnatario si avvarrà nell'esercizio del servizio di Rifugio con un massimale non inferiore ad € 5.000.000 per sinistro, con un limite per prestatore infortunato non inferiore ad € 1.500.000;

una copertura assicurativa **Infortuni** a favore del personale volontario e i visitatori per gli infortuni occorsi durante il servizio, con la previsione dei seguenti capitali assicurati:

- Invalidità permanente: € 150.000,00
- Morte: € 100.000,00
- Rimborso spese mediche: € 3.000,00

L'appaltatore nel corso dell'esecuzione deve, inoltre, presentare, in occasione delle successive scadenze contrattualmente previste per la corresponsione del premio assicurativo, la documentazione debitamente quietanzata attestante l'avvenuto pagamento del premio stesso.

**Art. 9) -** Ai sensi dell'art.103 del D.Lgs 50/2016 l'appaltatore per la sottoscrizione del contratto dovrà costituire una garanzia, denominata "**garanzia definitiva**" a sua scelta sotto forma di cauzione o fideiussione con le modalità di cui all'articolo 93, commi 2 e 3 del D.lgs.50/2016, pari al 10 per cento dell'importo contrattuale.

**Art. 10) –** Per la soluzione di eventuali controversie che dovessero insorgere tra la ditta e l'Amministrazione durante l'esecuzione del servizio, comprese quelle derivanti dal mancato raggiungimento dell'accordo bonario di cui all'art. 205 del D.Lgs. 50/2016, è esclusa la competenza arbitrale. Le controversie saranno pertanto rimesse alla competenza dell'Autorità giudiziaria ordinaria. Il Foro competente è in via esclusiva quello di Padova. L'eventuale contenzioso non esime la ditta dall'obbligo di proseguire il servizio. Ogni sospensione sarà quindi ritenuta illegittima, salvo quanto previsto dall'art. 1460 del codice civile.

**Art. 11) - Protocollo di legalità** ai fini della prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata del 17 settembre 2019.

L'appaltatore ha l'obbligo di comunicare alla stazione appaltante – per il successivo inoltrare alla Prefettura – l'elenco di tutte le imprese, anche con riferimento ai loro assetti societari, coinvolte in maniera diretta ed indiretta nella realizzazione del servizio a titolo di subappaltatori e di subcontraenti, con riguardo alle forniture ed ai servizi ritenuti "sensibili" di cui all'allegato 1 al sopra citato Protocollo di legalità che comprende l'elenco previsto dall'art. 1, c. 53, L. 190/12 (ed ogni eventuale variazione dello stesso elenco, successivamente intervenuta per qualsiasi motivo) integrato dalla fornitura e trasporto di acqua nonché la somministrazione di manodopera, in qualsiasi modo organizzata

ed eseguita.

Qualora le “informazioni antimafia” relative all'Appaltatore, di cui all'art. 84, c. 3 del D.lgs 159/2011, diano esito positivo, il presente contratto è risolto di diritto e sarà applicata una penale a titolo di liquidazione forfettaria dei danni nella misura del 10% del valore del contratto, salvo il maggior danno.

L'appaltatore si impegna ad inserire clausole risolutive espresse, anche nei contratti di subappalto, nei subcontratti, nonché nei contratti a valle stipulati dai subappaltatori e subcontraenti, al fine di procedere automaticamente alla risoluzione del vincolo contrattuale a seguito dell'esito interdittivo delle informative antimafia, di cui all'art. 84, c. 3 del D.lgs 159/2011.

L'appaltatore si impegna a riferire tempestivamente alla stazione appaltante ogni illecita richiesta di danaro, prestazione o altra utilità, ovvero offerta di protezione, che venga avanzata nel corso dell'esecuzione del servizio nei confronti anche di un proprio rappresentante, agente o dipendente.

L'appaltatore si impegna, altresì, ad inserire negli eventuali contratti di subappalto e negli altri eventuali sub contratti analogo obbligo.

Tale obbligo non è in ogni caso sostitutivo dell'obbligo di denuncia all'Autorità giudiziaria dei fatti attraverso i quali sia stata posta in essere la pressione estorsiva ed ogni altra forma di illecita interferenza.

L'appaltatore si impegna a non stipulare contratti di subappalto o altri subcontratti con soggetti che hanno partecipato alla procedura di aggiudicazione del presente contratto.

La mancata comunicazione dei tentativi di pressione criminale da parte dell'impresa appaltatrice porterà alla risoluzione del contratto.

La mancata comunicazione dei tentativi di pressione criminale da parte dell'impresa subappaltatrice porterà alla revoca immediata dell'autorizzazione al subappalto.

L'appaltatore si impegna a dare comunicazione tempestiva alla Stazione Appaltante e alla Prefettura di tentativi di concussione che si siano, in qualsiasi modo, manifestati nei suoi confronti, degli organi sociali o dei dirigenti d'impresa. Il predetto adempimento ha natura essenziale ai fini dell'esecuzione del contratto e il relativo inadempimento darà luogo alla risoluzione del contratto stesso, ai sensi dell'art. 1456 c.c., ogni qualvolta nei confronti di pubblici amministratori o di funzionari che abbiano esercitato funzioni relative alla stipula ed alla esecuzione del contratto sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per il delitto previsto dall'art. 317 c.p..

La Stazione appaltante si impegna ad avvalersi della clausola risolutiva espressa, di cui all'art. 1456 c.c., ogni qualvolta nei confronti dell'imprenditore o dei componenti la compagine sociale, o dei dirigenti dell'impresa, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per taluno dei delitti di cui agli artt. 317 c.p., 318 c.p., 319 c.p., 319-bis c.p., 319-ter c.p., 319-quater c.p., 320 c.p., 321 c.p., 322 c.p., 322-bis c.p., 346-bis c.p., 353 c.p., 353-bis c.p..

Nei casi di cui ai commi 10 e 11 del presente articolo l'esercizio della potestà risolutoria da parte della Stazione Appaltante è subordinato alla previa intesa con l'Autorità Nazionale Anticorruzione. A tal fine, la Prefettura competente, avuta comunicazione da parte della Stazione appaltante della volontà di quest'ultima di avvalersi della clausola risolutiva espressa di cui

all'art. 1456 c.c., ne darà comunicazione all'Autorità Nazionale Anticorruzione, che potrà valutare se, in alternativa all'ipotesi risolutoria, ricorrano i presupposti per la prosecuzione del rapporto contrattuale tra Stazione appaltante ed impresa aggiudicataria, alle condizioni di cui all'art. 32 del Decreto Legge 90/2014, convertito in Legge n. 114 del 11/08/2014.

**Art. 12) -Recesso:** il Comune di Padova si riserva la facoltà di recedere dal contratto nei modi e termini di cui all'art. 109 del D. Lgs. 50/2016.

Il Comune di Padova, ai sensi dell'art.1, comma 13 della Legge 7 agosto 2012, n. 135, ha il diritto, in qualsiasi tempo, di recedere dal presente contratto, previa formale comunicazione all'Appaltatore con preavviso non inferiore a quindici giorni e previo pagamento delle prestazioni già eseguite oltre al decimo dell'importo delle prestazioni non ancora eseguite: Nel caso in cui, tenuto conto anche dell'importo dovuto per le prestazioni non ancora eseguite, i parametri delle convenzioni stipulate da Consip s.p.a., ai sensi dell'art. 26, comma 1, della Legge 23 dicembre 1999, n. 488 successivamente alla stipula del presente contratto, siano migliorativi rispetto a quelli del presente contratto. Il diritto di recesso non sarà esercitato qualora l'appaltatore acconsenta alla modifica delle condizioni economiche contrattuali adeguandole a quelle proposte dalle convenzioni Consip s.p.a.

**Art. 13) -** I dati personali contenuti nel presente contratto, saranno raccolti e trattati, anche con mezzi informatici, esclusivamente per il procedimento in oggetto, nonché per lo svolgimento delle attività e per l'assolvimento degli obblighi previsti dalle leggi e dai regolamenti comunali in materia.

**Informativa ai sensi del Regolamento UE n.679/2016 per la protezione dei dati personali.**

**Il Titolare del trattamento** è il Comune di Padova, con sede in Via del Municipio, 1 – 35122 Padova, email: risorseumane@comune.padova.it pec: [protocollo.generale@pec.comune.padova.it](mailto:protocollo.generale@pec.comune.padova.it)

**Il Responsabile del trattamento dei dati** è il Capo Settore Ambiente e Territorio AVV. Laura Salvatore, via Fra Paolo Sarpi, 2 - 35138 Padova - e-mail: [ambiente@comune.padova.it](mailto:ambiente@comune.padova.it) - PEC: [ambiente@pec.comune.padova.it](mailto:ambiente@pec.comune.padova.it).

**Il Responsabile della protezione dei dati** è la società LEGANT S.T.A.R.L. con sede legale in Rovereto (Tn) e Partita Iva n. 2621570221, e-mail: [info@legant.it](mailto:info@legant.it) - pec: [legant@pec.legant.it](mailto:legant@pec.legant.it)

**Art. 14) - SUBAPPALTO:** il subappalto è disciplinato dall'art. 105 del D.Lgs 50/2016, come da ultimo modificato dall'art. 49 del D.L. 77/2021 e conv. in L. 108/2021. L'autorizzazione al subappalto è vincolata al riscontro della sussistenza delle condizioni di cui al suddetto art. 105, come sopra modificato.

**Art. 15) -** La ditta deve inoltre rispettare quanto previsto dall'art. 53 del d.lgs 165/01 comma16-ter:

*“ i dipendenti che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, non possono svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari dell'attività della pubblica amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri. I contratti conclusi e gli incarichi conferiti in violazione di quanto previsto dal presente comma sono nulli ed è fatto divieto ai soggetti privati che li hanno conclusi o conferiti di contrattare con le pubbliche amministrazioni per i successivi tre anni con obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti e accertati ad essi riferiti.”*

**Il responsabile del procedimento è il Funzionario Amministrativo dott.ssa MUNARI Alessandra,.**

La ditta affidataria dichiara **con la sottoscrizione del presente foglio condizioni:**

- di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e, comunque, di non aver attribuito incarichi ad ex dipendenti che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto del Comune di Padova nel triennio precedente alla cessazione del rapporto;
- di ricevere il Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Padova, entrato in vigore il **D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62** recante i doveri di comportamento dei dipendenti delle Pubblica Amministrazione (divieto per il dipendente di chiedere regali, compensi o altre utilità, nonché il divieto di accettare regali, compensi o altre utilità –omissis) pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 129 del 4/6/2013, che prevede, per i soggetti che operano con continuità per attività che si realizzano prevalentemente all'interno dell'organizzazione del Comune di Padova:
  - per qualsiasi forma di lavoro flessibile e di appalto di servizio: la decadenza o risoluzione del rapporto contrattuale nel caso di violazione degli obblighi derivanti dal codice che comporterebbero, qualora commessi da dipendenti comunali, una sanzione disciplinare di tipo espulsivo tra quelle previste dalle norme di Legge, di Regolamento o di contratti collettivi.
  - per gli altri contratti, l'osservanza degli obblighi del codice per quanto compatibili.

Padova li ..... **La Ditta per accettazione** \_\_\_\_\_